

Il [messaggio 23 gennaio 2018, n. 322](#) annulla e sostituisce il [messaggio 12 gennaio 2018, n. 142](#).

L'articolo 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto alcune novità sulla possibilità di accesso alla **definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito**.

I contribuenti possono:

- **pagare le rate in scadenza** a luglio, settembre e novembre 2017, senza decadere dai benefici;
- accedere ai benefici della definizione agevolata per i **carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016** che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.l. n. 193/2016 (co. 4, lett. a), n. 1);
- accedere alla definizione agevolata per i **carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016**, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016;
- accedere ai benefici della definizione agevolata per i **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017**.

Il messaggio, inoltre, fornisce indicazioni sulla **proroga dei termini** per il pagamento delle rate scadute.

Il contribuente ha la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito, oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 3, decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'art. 4, decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34.

Pertanto è consentito il **rilascio del Durc** anche dal momento della **presentazione della domanda** di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.

Le sedi territoriali provvederanno alla definizione delle richieste di verifica di regolarità sulla base delle indicazioni fornite con la [circolare INPS 2 maggio 2017, n. 80](#).